

**Legge federale  
sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito  
(Modifica del Codice di procedura penale e della Procedura penale  
militare)**

del 14 dicembre 2012

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale  
del 3 febbraio 2012<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 2012<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice di procedura penale<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Titolo prima dell'art. 285a*

**Sezione 5: Inchiesta mascherata**

*Art. 285a*      Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

*Titolo prima dell'art. 286*

*Abrogato*

*Art. 288 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

<sup>1</sup> FF **2012** 4939

<sup>2</sup> FF **2012** 4955

<sup>3</sup> RS **312.0**

*Titolo prima dell'art. 298a*

**Sezione 5a: Indagine in incognito**

*Art. 298a* Definizione

<sup>1</sup> Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

<sup>2</sup> Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

*Art. 298b* Condizioni

<sup>1</sup> Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

<sup>2</sup> Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

*Art. 298c* Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

<sup>1</sup> Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

<sup>2</sup> Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.

*Art. 298d* Fine e comunicazione

<sup>1</sup> La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

<sup>2</sup> La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

<sup>3</sup> La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

<sup>4</sup> Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 298 capoversi 1 e 3.

## II

La procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 73*

### **Sezione 10b: Inchiesta mascherata**

*Art. 73*            Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

*Titolo prima dell'art. 73a*

*Abrogato*

*Art. 73c cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

*Titolo prima dell'art. 73o*

### **Sezione 10c: Indagine in incognito**

*Art. 73o*            Definizione

<sup>1</sup> Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerle concludere.

<sup>2</sup> Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

*Art. 73p*            Condizioni

<sup>1</sup> Il giudice istruttore e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:

- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
- b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

<sup>2</sup> Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del giudice istruttore.

*Art. 73q*            Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

<sup>1</sup> Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 73b. L'impiego di persone secondo l'articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso.

<sup>2</sup> Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f-73i.

*Art. 73r*            Fine e comunicazione

<sup>1</sup> La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il giudice istruttore rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
- c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

<sup>2</sup> La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.

<sup>3</sup> La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

<sup>4</sup> Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai reclami si applicano per analogia gli articoli 73m capoverso 1 e 73n.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2012<sup>5</sup>

Termine di referendum: 7 aprile 2013

